



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 24 settembre 2010

Protocollo: 122989

Rif.:

Allegati:

- Alle Direzioni regionali ed interregionali dell' Agenzia delle Dogane
- Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

**OGGETTO:** Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

Il "Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241", prot. n. 18612 del 1° luglio 2010, ha ridotto i termini di conclusione di alcune procedure, per le quali sono stati realizzati interventi volti a conseguire recuperi di efficienza.

Tra i procedimenti rientranti nella modifica in questione è compreso, al n. 73, quello relativo all' "Ammissione degli enti di assistenza e di pronto soccorso alla riduzione della aliquota di accisa sui carburanti consumati dalle autoambulanze", il cui termine viene ridotto a 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'unità organizzativa responsabile del procedimento (Art. 3 – Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte).

Nella nota prot. n. 375/B del 18 aprile 2002, con la quale sono state impartite agli uffici periferici istruzioni in merito allo svolgimento delle attività preliminari alla predisposizione, da parte di questa Autorità centrale, delle determinazioni relative all'aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso, si precisava, tra l'altro, che il termine previsto per l'adozione del provvedimento era di 270 giorni, come stabilito nel decreto ministeriale n. 678/94 al n. 97.

La riduzione di detto termine in un primo momento da 270 a 180 giorni (con Regolamento del 18 dicembre 2008) e quindi a 90 giorni (con il citato Regolamento del 1° luglio 2010), obbliga ora l'Amministrazione a

predisporre i provvedimenti di inserimento non più con cadenza semestrale, ma tenendo conto del termine sopraindicato.

Inoltre, il Regolamento medesimo pone a carico del responsabile del procedimento – individuato ai sensi dell'art. 9, se non diversamente disposto, nel dirigente preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento (nel caso in argomento, il Direttore dell'Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie della Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti) - alcune specifiche prescrizioni ed, in particolare, all'art. 4 prevede che lo stesso comunichi all'Ente richiedente la data di inizio della procedura in atto, vale a dire, in sostanza, il giorno da cui decorre il periodo utile per il suo svolgimento e la sua conclusione.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene pertanto opportuno modificare le istruzioni impartite con la citata nota prot. n. 375/B del 18 aprile 2002 in merito alle attività preliminari svolte, relativamente al procedimento in esame, rispettivamente dalle Direzioni regionali e dagli Uffici delle Dogane.

A tal riguardo, si ritiene utile che le istanze di ammissione al beneficio in parola da parte degli enti interessati continuino ad essere presentate agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti i quali, all'atto del loro ricevimento, dovranno:

- a) verificare la regolarità delle istanze presentate e la completezza dei dati in esse indicati;
- b) verificare che gli atti costitutivi e gli statuti presentati dalle associazioni e dagli enti istanti vengano prodotti in originale o in copia provvista di autentica notarile;
- c) accertare la presenza, nell'ambito della documentazione prodotta, dell'attestato rilasciato dalla competente Autorità regionale, relativo all'iscrizione dell'associazione o dell'ente richiedente nel registro regionale degli enti di volontariato.

Qualora l'istanza e la relativa documentazione dovessero risultare regolari, gli Uffici avranno cura di trasmettere al più presto a questo Ufficio centrale una comunicazione contenente i dati relativi all'ente interessato e la data di ricevimento della richiesta.

Qualora, invece, l'istanza ed i documenti ad essa allegati dovessero presentare irregolarità e/o incompletezze gli Uffici ne daranno notizia all'interessato entro un termine congruo rispetto al termine previsto per la conclusione del procedimento stesso e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità e/o della incompletezza. In questo caso dovrà essere considerata e comunicata a

questo Ufficio come data di ricevimento, e quindi di decorrenza del termine iniziale del procedimento, quella in cui la domanda e/o la relativa documentazione sarà regolarizzata.

Sarà cura di questo Ufficio effettuare la comunicazione, all'Ente richiedente, del termine iniziale del procedimento, ai sensi del citato art. 4 del Regolamento in questione.

Conclusa la predetta fase di verifica, l'Ufficio delle Dogane cui è stata presentata l'istanza procederà tempestivamente agli opportuni accertamenti d'ufficio, acquisendo eventualmente l'attestato di cui al punto c) presso le Autorità regionali competenti, nel caso in cui in luogo dello stesso gli istanti abbiano prodotto copia del decreto regionale di iscrizione o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Ufficio competente verificherà, inoltre, la sussistenza degli altri requisiti richiesti per l'accesso al beneficio (assenza di fini di lucro, svolgimento di attività di trasporto di ammalati e feriti, impiego di autoambulanze).

Al termine delle valutazioni istruttorie di competenza l'Ufficio delle Dogane comunicherà il proprio parere direttamente a questo Ufficio, notiziandone la Direzione Regionale, onde consentire la predisposizione del provvedimento finale.

Qualora la domanda presenti caratteristiche tali da giustificare un parere sfavorevole e quindi un respingimento della stessa, l'Ufficio delle Dogane provvederà a trasmettere a questa Amministrazione centrale - unitamente al proprio parere negativo, debitamente motivato - anche copia dell'istanza e della relativa documentazione.

È appena il caso di sottolineare che le predette comunicazioni dovranno essere effettuate tenendo conto dei tempi necessari, a quest'Ufficio, per la predisposizione degli atti conclusivi del procedimento.

Tenuto conto, infine, di quanto indicato all'art. 1 - comma 361 - della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in merito alla pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali, si fa presente che d'ora in avanti le determinazioni in questione verranno pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane ([www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it)) e non più sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Il Direttore Centrale*  
Ing. Walter De Santis

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93*